

L.R. n. 13 del 31 maggio 2019

Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al *D.L. n. 174/2012*.

CAPO I

Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità ai sensi della *legge 145/2018*

Art. 1 *Finalità e ambito di applicazione.*

1. Il presente Capo I contiene disposizioni per l'attuazione dell'*articolo 1, commi 965, 966 e 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145* (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), in conformità con l'Intesa del 3 aprile 2019 (rep. n. 56/CSR), sancita, ai sensi dell'*articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131* (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*), in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Allegato A), di seguito denominata Intesa, e con l'Ordine del giorno n. 01/2019 del 17 aprile 2019 della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome (Allegato B), di seguito denominato Ordine del giorno, entrambi allegati alla presente legge quali parti integranti.

2. Le disposizioni del presente Capo I si applicano agli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità, in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, di seguito denominati assegni vitalizi, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee di cui all'*articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2018, n. 11* (Interventi straordinari a carico degli assegni vitalizi e delle quote per la reversibilità e abrogazione dell'adeguamento ISTAT).

Art. 2 *Rideterminazione e modalità di calcolo.*

1. Gli importi degli assegni vitalizi di cui all'articolo 1, comma 2, sono rideterminati, su base annua, secondo le modalità previste dal presente articolo e dall'articolo 3.

2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale, quantificato ai sensi dell'articolo 3, per il coefficiente di trasformazione, di cui alla Tabella 2 allegata all'Intesa, relativo all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data di decorrenza del vitalizio stesso, assumendo come età anagrafica quella di cui alla Nota metodologica costituente parte integrante della predetta Intesa. Per anni di decorrenza del trattamento

antecedenti il 1976 o successivi al 2018 si applicano, rispettivamente, i coefficienti del primo o dell'ultimo periodo disponibile.

3. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra il numero dei mesi e un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e quello dell'età inferiore a quella del titolare dell'assegno.

4. L'assegno vitalizio rideterminato non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando all'assegno vitalizio di cui all'articolo 1, comma 2, le aliquote di cui all'Allegato 1 dell'Ordine del giorno (All. B), per come approvate dall'Intesa e modificate dall'Ordine del giorno, individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio e l'assegno rideterminato ai sensi dei commi 1, 2 e 3.

5. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi del presente articolo non può essere, comunque, inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno vitalizio in godimento precedentemente a detta rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia.

6. Se la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi, rideterminati ai sensi del presente articolo, al momento della prima applicazione del presente Capo I, è superiore al limite di spesa di cui al punto 1) della lettera c) dell'Intesa, le aliquote base dell'Allegato 1 all'Ordine del giorno (All. B) sono incrementate per parametri del valore 0,1 fino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione.

7. Se l'importo dell'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 3, è più favorevole rispetto a quello dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi del comma 4, non si applica l'Allegato 1 all'Ordine del giorno (All. B). L'importo dell'assegno vitalizio rideterminato non può, comunque, superare quello dell'assegno vitalizio che sarebbe spettato ai sensi della normativa previgente, senza tenere conto delle riduzioni temporanee di cui all'*articolo 1 della L.R. 11/2018*.

8. L'assegno vitalizio di cui all'*articolo 13 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 11* (Norme sul fondo di previdenza dei consiglieri regionali della Calabria) e quello di cui all'*articolo 15 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3* (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consiglieri regionali) sono ricalcolati in base al numero degli anni di contribuzione effettiva, se superiori al quinquennio, ovvero nella misura minima corrispondente a cinque anni di contribuzione, qualora l'inabilità si è verificata durante il primo quinquennio di contribuzione.

9. Gli assegni vitalizi di reversibilità e indiretti sono calcolati applicando all'assegno vitalizio rideterminato la quota prevista, rispettivamente, dagli *articoli 21 e 22 della L.R. 3/1996*.

Art. 3 *Montante contributivo individuale.*

1. Il montante contributivo individuale è determinato su base annua applicando, alla base imponibile contributiva di cui al comma 2, l'aliquota percentuale determinata ai sensi del comma 3. L'ammontare così ottenuto si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, secondo quanto stabilito nella Nota metodologica di cui all'Intesa (All. A).

2. Per base imponibile contributiva si intende l'indennità mensile di carica consiliare al lordo, per come quantificata dalla normativa regionale tempo per tempo vigente, sulla base dei dati riportati nella Tabella 1 dell'Intesa (All. A), aumentata nella misura di cui all'*articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092* (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).

3. La quota di contribuzione posta a carico del beneficiario dell'assegno vitalizio è pari all'aliquota percentuale della base imponibile contributiva, prevista dalla normativa regionale vigente durante l'espletamento del mandato. Nella quota di contribuzione è inclusa l'aliquota dell'eventuale contribuzione ai fini del completamento volontario del quinquennio di legislatura, per come determinata dalla normativa regionale vigente nell'ultimo giorno di ciascuna legislatura completata. Nella quota di contribuzione è, inoltre, inclusa l'aliquota dell'eventuale contribuzione aggiuntiva finalizzata al trattamento di reversibilità, per come determinata dalla normativa regionale vigente in ciascun mese delle legislature alle quali si riferisce.

4. La quota di contribuzione a carico del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte quella a carico del beneficiario di cui al comma 3.

5. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano l'Intesa (All. A) e l'Ordine del giorno (All. B).

Art. 4 *Rivalutazione.*

1. Gli importi degli assegni vitalizi, per come rideterminati, sono rivalutati annualmente, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI), come pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

CAPO II

Introduzione del nuovo trattamento previdenziale basato sul metodo di calcolo contributivo e modifica alla L.R. 3/1996

Art. 5 *Ambito di applicazione.*

1. Il presente Capo II, recependo le indicazioni di cui all'Ordine del giorno (All. B), detta disposizioni in materia di trattamento previdenziale in favore dei consiglieri regionali e del Presidente della Regione, di seguito denominati consiglieri regionali, eletti nella undicesima legislatura e successive, basato sul metodo di calcolo contributivo, ai sensi dell'*articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, e dell'*articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174* (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali), convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 dicembre 2012, n. 213*.

Art. 6 *Indennità a carattere differito.*

1. Ai consiglieri regionali cessati dal mandato spetta una indennità a carattere differito, corrisposta in dodici mensilità. A tal fine, sull'indennità mensile di carica al lordo, di cui all'*articolo 1, comma 1, della L.R. 3/1996*, è operata la trattenuta nella misura stabilita dall'*articolo 9, comma 3*. L'indennità a carattere differito ha la stessa natura giuridica dell'istituto già previsto dall'*articolo 14 della L.R. 3/1996*.

2. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, di cui all'*articolo 25 della L.R. 3/1996*, i consiglieri regionali hanno facoltà di versare mensilmente i contributi, nella misura di cui all'*articolo 9, comma 3*, per ottenere la maturazione dell'indennità a carattere differito relativa al periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione.

3. L'importo dell'indennità a carattere differito è rivalutato automaticamente ogni anno, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).

4. L'indennità a carattere differito spetta, inoltre, al consigliere regionale divenuto totalmente e permanentemente inabile al lavoro, per come accertato, a termini di legge, nel corso di esercizio del mandato, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui all'*articolo 7*. Se l'inabilità totale e permanente al lavoro è dipendente dall'esercizio del mandato, essa spetta solo se l'inabilità si è verificata o viene accertata entro il termine massimo di cinque anni dalla cessazione dalla carica. La persistenza dei requisiti può essere verificata d'ufficio, in qualsiasi momento, disponendo, in mancanza, la revoca del beneficio.

Art. 7 *Requisiti per l'indennità a carattere differito.*

1. I consiglieri regionali cessati dal mandato conseguono il diritto all'indennità a carattere differito al compimento dei sessantacinque anni di età e a seguito dell'esercizio del mandato assembleare per almeno cinque anni, anche non consecutivi, nell'Assemblea legislativa della Regione Calabria.
2. Per ogni anno di mandato assembleare oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, fino al limite di sessanta anni.
3. Ai fini del calcolo della durata del mandato, la frazione di anno si computa come anno intero, se corrisponde ad almeno sei mesi e un giorno; non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore.
4. Il consigliere regionale, anche nei casi di sostituzione temporanea di altro consigliere, può versare le quote di contribuzione per il tempo occorrente al completamento del quinquennio relativo alla legislatura. Non è ammessa alla contribuzione volontaria il consigliere regionale la cui elezione sia stata annullata.
5. La restituzione dei contributi versati è ammessa solo per il consigliere regionale che non consegue il requisito minimo di cinque anni di mandato, di cui al comma 1, anche non consecutivi. Sono oggetto di restituzione i contributi effettivamente versati, senza interessi e rivalutazione monetaria.

Art. 8 *Sistema contributivo.*

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Capo II, l'indennità a carattere differito, corrisposta in dodici mensilità, è determinata con il metodo di calcolo contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati, calcolato ai sensi dell'articolo 9, per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella A dell'*Allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247* (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), per come rideterminati ai sensi dell'*articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335* (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), correlato all'età del consigliere regionale alla data del conseguimento del diritto alla predetta indennità.
2. Per le frazioni di anno, si applica un incremento pari al prodotto tra il numero di mesi e un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore a quella del consigliere regionale e quello dell'età immediatamente inferiore.

Art. 9 *Montante contributivo individuale per l'indennità a carattere differito.*

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva, di cui al comma 2, l'aliquota di cui al comma 3. La contribuzione così ottenuta si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 4.
2. La base imponibile contributiva è determinata, in analogia a quanto previsto per i pubblici dipendenti, sulla base dell'indennità mensile di carica al lordo nella misura di cui all'*articolo 1, comma 1, della L.R. 3/1996*, applicando l'*articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092* (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o del rimborso delle spese di esercizio del mandato.
3. La quota di contributo a carico del consigliere è pari all'8,80 per cento della base imponibile; la quota a carico del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte la quota a carico del consigliere.
4. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente, anche per l'anno in cui si verifica la revisione, nonché, per gli anni successivi, quello relativo alla nuova serie.

Art. 10 *Decorrenza dell'indennità a carattere differito.*

1. L'indennità a carattere differito è corrisposta ai consiglieri regionali a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale, una volta cessati dal mandato, compiono l'età richiesta per conseguire il diritto.
2. Se il consigliere regionale, alla data di cessazione del mandato, è già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, l'indennità a carattere differito è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del mandato.
3. In caso di cessazione del mandato per fine legislatura, il consigliere regionale che ha già maturato il diritto all'indennità a carattere differito la percepisce a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della legislatura.

Art. 11 *Sospensione dell'erogazione dell'indennità a carattere differito.*

1. Se i consiglieri regionali già cessati dal mandato rientrano a far parte del Consiglio regionale della Calabria, l'indennità a carattere differito, eventualmente già in corso di erogazione, resta sospesa per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del nuovo mandato l'indennità a carattere differito è ripristinata, tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

2. L'erogazione dell'indennità a carattere differito è, inoltre, sospesa:

a) in caso di elezione al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale;

b) in caso di nomina a componente del Governo nazionale (Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato), della Commissione europea o di una Giunta regionale (presidente, assessore, sottosegretario).

3. Nei casi di cui al comma 2 è fatta salva la facoltà di optare per l'indennità a carattere differito in luogo degli emolumenti spettanti per la carica ricoperta, se la vigente normativa di riferimento consente al titolare di rinunciare agli emolumenti connessi alla carica o all'incarico.

4. In caso di elezione o nomina a una delle cariche di cui al comma 2, il consigliere regionale deve darne comunicazione, entro trenta giorni, al competente ufficio del Consiglio regionale, il quale può comunque procedere di propria iniziativa, in ogni momento, alla verifica della sussistenza di una delle cause di sospensione.

5. L'erogazione dell'indennità a carattere differito è sospesa a decorrere dalla data di assunzione della carica o dell'incarico di cui al comma 2 ed è ripristinata dal giorno successivo alla data della cessazione degli stessi.

Art. 12 *Esclusione dell'indennità a carattere differito.*

1. In attuazione dell'*articolo 2, comma 1, lettera n) del d.l. 174/2012*, l'indennità a carattere differito è esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, se il titolare del trattamento in godimento è condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale e la condanna ha comportato l'interdizione dai pubblici uffici. L'esclusione decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e ha durata pari a quella dell'interdizione.

2. L'esclusione di cui al comma 1 si applica, inoltre, al condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, ovvero per i delitti aggravati, ai sensi dell'*articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152* (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con

modificazioni, dalla *legge 12 luglio 1991, n. 203*, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Art. 13 *Trattamento di reversibilità.*

1. In caso di decesso del consigliere regionale che ha esercitato il mandato per un periodo non inferiore a cinque anni, ovvero in caso di consigliere cessato dal mandato, ma già titolare dell'indennità a carattere differito di cui all'articolo 6, comma 1, ovvero ancora in attesa di maturare il requisito anagrafico per avere diritto all'erogazione della stessa ai sensi dell'articolo 7, è riconosciuto, a domanda, un trattamento di reversibilità, su base mensile, ai seguenti familiari superstiti:

a) al coniuge, fino a che resta allo stato vedovile; il trattamento è escluso se è stata pronunciata a carico del coniuge superstite sentenza di separazione, passata in giudicato, con addebito. Il medesimo trattamento si applica al componente dell'unione civile di cui alla *legge 20 maggio 2016, n. 76* (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);

b) ai figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, agli adottivi e ai minori in stato preadottivo, nei casi di cui all'*articolo 25, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184* (Diritto del minore ad una famiglia), fino al ventiseiesimo anno di età e se fiscalmente a carico del consigliere deceduto. Il medesimo trattamento è riconosciuto ai figli minorenni del figlio premorto, se conviventi e posti fiscalmente a carico del consigliere deceduto;

c) ai figli inabili a proficuo lavoro in modo permanente e assoluto, che versano in stato di bisogno e che, alla data della morte del consigliere, erano conviventi e posti fiscalmente a carico del consigliere deceduto.

2. Il trattamento di reversibilità è stabilito nelle seguenti percentuali applicate all'indennità a carattere differito maturata o in corso di erogazione:

a) al coniuge, senza figli aventi diritto, nella misura del 60 per cento;

b) al coniuge: con un figlio avente diritto, nella misura dell'80 per cento; con due figli aventi diritto, nella misura dell'85 per cento; con tre o più figli aventi diritto, nella misura del 90 per cento;

c) se il coniuge manca o non ne ha diritto, al figlio unico avente diritto, nella misura del 70 per cento; a due figli aventi diritto, nella misura dell'80 per cento; a tre o più figli aventi diritto, nella misura del 90 per cento. In presenza di più figli, l'importo complessivo è diviso in parti uguali tra gli stessi. In caso di perdita da parte di uno o più figli del diritto alla quota, si determina la redistribuzione, in parti uguali, tra i figli che mantengono il diritto.

3. Il trattamento di reversibilità è percepito dai beneficiari di cui al presente articolo a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il consigliere è deceduto. A tal fine, gli stessi presentano apposita domanda, entro

dieci anni dalla morte del consigliere, al competente ufficio del Consiglio regionale, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti. La persistenza dei requisiti può essere verificata d'ufficio in qualsiasi momento, disponendo, in mancanza, la revoca del trattamento.

4. Il trattamento di reversibilità si rivaluta automaticamente ogni anno, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).

5. Per gli effetti di cui al presente articolo è applicata una trattenuta mensile pari al 3 per cento dell'indennità mensile di carica al lordo, di cui all'*articolo 1, comma 1, della L.R. 3/1996*.

6. Se il decesso del consigliere regionale avviene per causa dipendente dall'esercizio del mandato, il trattamento di reversibilità di cui al presente articolo è dovuto indipendentemente dal possesso del requisito anagrafico e dei cinque anni di mandato richiesti dal comma 1.

7. Ai beneficiari del trattamento di reversibilità, diretto o indiretto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12.

Art. 14 *Indennità di fine mandato.*

1. L'indennità di fine mandato compete ai consiglieri regionali, comunque cessati dal mandato, e non immediatamente rieletti. Spetta, inoltre, agli eredi, per come individuati dal libro II del codice civile, in caso di decesso del consigliere regionale in corso di espletamento del mandato. Essa non è dovuta in caso di annullamento delle elezioni o dichiarazione di ineleggibilità.

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1 è stabilita, in conformità alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, in un dodicesimo dell'indennità di carica al lordo, di cui all'*articolo 1, comma 1, della L.R. 3/1996*, percepita dal consigliere su base annua, per ogni anno di mandato esercitato o frazione di anno e fino a un massimo di dieci anni. Se l'esercizio del mandato supera i dieci anni, il calcolo dell'indennità di fine mandato si effettua sui primi dieci anni.

3. Il consigliere regionale che ha già beneficiato della liquidazione dell'indennità di cui al presente articolo ha diritto, in caso di rielezione non immediata, alla corresponsione di una ulteriore indennità per i mandati successivi, per un numero di anni che, sommato agli anni per i quali è già intervenuta la liquidazione, non supera i complessivi dieci anni.

4. Per gli effetti di cui al presente articolo è applicata una trattenuta mensile pari all'1 per cento dell'indennità mensile di carica al lordo, di cui all'*articolo 1, comma 1, della L.R. 3/1996*.

Art. 15 *Cumulo.*

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 13, comma 7, l'indennità a carattere differito è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione, nonché con ogni trattamento di quiescenza a qualsiasi titolo spettante.

Art. 16 *Rinunciabilità all'indennità a carattere differito.*

1. I consiglieri regionali possono rinunciare a ciascuna delle indennità previste dal presente Capo II, mediante apposita dichiarazione, da rendere agli uffici competenti del Consiglio regionale, entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data della proclamazione. In caso di dichiarata rinuncia non si applicano le trattenute previste, rispettivamente, dall'articolo 9, comma 3, e dagli articoli 13, comma 5, e 14, comma 4.

2. In caso di rinuncia all'indennità a carattere differito non trovano applicazione le disposizioni in materia di reversibilità e fine mandato.

CAPO III

Disposizioni finali

Art. 17 *Disposizioni per i consiglieri eletti nella decima legislatura.*

1. Le disposizioni del Capo II, ove compatibili, si applicano anche ai consiglieri regionali eletti nella decima legislatura che, entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presentano al competente ufficio del Consiglio regionale, apposita richiesta nella quale manifestano la volontà di effettuare il necessario versamento delle quote arretrate di contribuzione.

2. Le quote arretrate di contribuzione a carico del consigliere regionale possono essere versate in un'unica soluzione, ovvero secondo un piano di rateizzazione della durata massima di trentasei mesi.

3. In ogni caso, l'erogazione delle indennità a carattere differito e di fine mandato, nonché del trattamento di reversibilità previsti dal presente Capo II, è subordinata all'avvenuto saldo del complessivo importo dovuto. La rivalutazione di cui all'articolo 9, comma 1, decorre dalla data dell'ultimo versamento, ovvero, se il consigliere non ha ancora maturato il requisito anagrafico, si procede alla rivalutazione del montante contributivo corrisposto a decorrere dalla data di

completo versamento dei contributi e sino al conseguimento del prescritto requisito anagrafico.

Art. 18 *Modifica L.R. 3/1996.*

1. Al comma 3 dell'*articolo 25 della L.R. 3/1996* le parole: "fissa mensile di cui all'articolo 1 lettera f)", sono sostituite dalle seguenti: "mensile al lordo di cui all'articolo 1, comma 1".

2. Gli *articoli 26 e 27 della L.R. 3/1996* sono sostituiti dal seguente:
"Art. 26

(Assegno in caso di sospensione dalla carica)

1. Al consigliere regionale sospeso ai sensi dell'*articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235* (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'*articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*), è corrisposto, per tutta la durata della sospensione, un assegno mensile pari all'indennità di carica al lordo di cui all'articolo 1, comma 1, ridotta del 40 per cento, a decorrere dalla data del provvedimento con il quale l'Ufficio di Presidenza formalizza la sospensione del consigliere regionale.

2. Al consigliere regionale che sostituisce quello sospeso competono, per la durata della sostituzione, gli emolumenti di cui all'articolo 1.

3. In caso di sentenza definitiva di proscioglimento, al consigliere regionale sospeso è corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra quanto erogato ai sensi del comma 1 e gli emolumenti di cui all'articolo 1, comma 1, con esclusione delle spese di esercizio del mandato."

Art. 19 *Disposizione di rinvio.*

1. Ai consiglieri regionali, eletti o nominati nella decima legislatura e successive, si applicano, inoltre, gli *articoli 1, 2, 3, 9, 11, 24, 25 e 26 della L.R. 3/1996*, per come modificata dalla presente legge.

Art. 20 *Clausola di invarianza.*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 21 *Abrogazioni.*

1. La *L.R. 11/2018* è abrogata a decorrere dalla data di cui all'articolo 23, comma 2.

Art. 22 *Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.*

1. In attuazione e per i fini di cui all'*articolo 1, comma 967, della L. 145/2018*, la presente legge è trasmessa al Dipartimento per gli affari regionali e autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri entro quindici giorni dalla sua approvazione.

Art. 23 *Entrata in vigore ed efficacia.*

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

2. La rideterminazione degli assegni vitalizi di cui al Capo I della presente legge decorre, nei suoi effetti, dal primo dicembre 2019.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Allegato A

Intesa, ai sensi dell'*articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131*, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di contenimento della spesa pubblica attraverso la sostanziale riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni in attuazione di quanto disposto dall'*articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145* recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"

Repertorio atti n. 56/CSR del 3 aprile 2019

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 3 aprile 2019:

VISTO l'*articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131*, il quale prevede, tra l'altro, che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive

legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO *l'articolo 1, comma 965, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"*, ai sensi del quale, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità previste dal proprio ordinamento, sono chiamate a provvedere alla rideterminazione della disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale;

VISTO *l'articolo 1, comma 966, della medesima legge n. 145 del 2018*, il quale prevede che i criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi di cui al precedente comma 965, siano deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo 2019, con intesa ai sensi dell'*articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131*, al fine di favorire l'armonizzazione delle rispettive normative, fermo restando che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 marzo 2019, le regioni e le province autonome provvedono in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi di cui al medesimo comma 965 entro i termini previsti dal suddetto comma, secondo il metodo di calcolo contributivo;

VISTO *il medesimo articolo 1, comma 965, della legge n. 145 del 2018*, il quale stabilisce che, qualora gli enti interessati non provvedano alla rideterminazione nei termini previsti, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale;

VISTE le disposizioni adottate a livello regionale in attuazione delle previsioni di cui all'*articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, e all'*articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 dicembre 2012, n. 213*, relative al passaggio al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali;

CONSIDERATO l'ordine del giorno recante linee guida sull'istituto dell'assegno vitalizio, approvato dalla Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome il 10 ottobre 2014, che ha individuato requisiti armonizzati per la corresponsione degli assegni vitalizi e parametri per la riduzione temporanea degli importi dei trattamenti in essere;

VISTE le disposizioni adottate dalle Regioni a seguito del richiamato ordine del giorno della Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTE la deliberazione dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati n. 14 del 12 luglio 2018 e la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 6 del 16 ottobre 2018, che hanno provveduto alla rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata nonché dei trattamenti di reversibilità relativi agli anni di mandato svolti dai parlamentari fino al 31 dicembre 2011;

CONSIDERATO inoltre che comunque gli interventi legislativi delle Regioni dovranno ispirarsi ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dell'affidamento fatti propri dalla giurisprudenza costituzionale quali principi generali della materia oggetto della presente Intesa;

CONSIDERATA l'esigenza di dare attuazione alle disposizioni di cui all'*articolo 1, commi 965 e 966 e 967, della citata legge n. 145 del 2018*;

CONSIDERATO che il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con nota n. 1693/C1/AI del 21 marzo 2019, ha trasmesso una proposta di intesa ai fini dell'esame della Conferenza Stato-Regioni in attuazione dell'*articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145* recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

CONSIDERATO che detto documento è stato inviato, con nota n. 0005021 del 22 marzo 2019, alle Amministrazioni statali interessate e a tutte le Regioni e le Province autonome;

CONSIDERATO che, successivamente, l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con nota n. 0000102 del 27 marzo 2019, ha fatto pervenire una proposta di riformulazione riferita alla bozza di intesa predisposta dalle Regioni; detta proposta, con nota n. 0005282 di pari data, è stata trasmessa alle Regioni ed alle Amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 28 marzo 2019, è stato rinviato per ulteriori approfondimenti;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno esplicitato la loro posizione in merito al contenimento della spesa pubblica e, in particolare, alla riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni;

CONSIDERATO che, a seguito dei contatti intervenuti, il Governo e le Regioni hanno concordato il contenuto dell'intesa prevista dall'*articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145* recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito indicati:

Rideterminazione della misura dei trattamenti previdenziali e degli assegni vitalizi in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente, di assessore o di consigliere di una Regione o di una Provincia autonoma

1. I provvedimenti normativi di cui all'*articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, sono adottati nel rispetto dei seguenti criteri e parametri:

a) la rideterminazione della misura dei trattamenti si applica agli assegni vitalizi e ai trattamenti previdenziali, comunque denominati, diretti, indiretti o di reversibilità, di seguito indicati come "assegni vitalizi", considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla normativa vigente;

b) la rideterminazione si applica agli assegni vitalizi in corso di erogazione, e a quelli non ancora erogati, con esclusione dei trattamenti previdenziali, erogati o da erogare, il cui ammontare è stato definito esclusivamente sulla base del sistema di calcolo contributivo;

c) a seguito della rideterminazione, la spesa per gli assegni vitalizi, in erogazione, in ciascuna Regione non può superare, al momento dell'applicazione della nuova disciplina, la spesa necessaria all'erogazione dei medesimi assegni ricalcolati con il metodo di calcolo contributivo sulla base della nota metodologica allegata alla presente intesa incrementata fino a 26 per cento e, comunque, di un importo pari a quello necessario a garantire che, per effetto della rideterminazione, ciascun assegno vitalizio di importo pari o superiore a due volte il trattamento minimo INPS non sia inferiore a tale importo; in ogni caso, la spesa non può essere superiore a quella sostenuta sulla base della normativa vigente;

d) l'ammontare dell'assegno vitalizio, a seguito della rideterminazione, non può comunque superare l'importo erogato ai sensi della normativa vigente.

2. Le Regioni per realizzare gli obiettivi e le misure della presente intesa possono approvare un documento di indirizzo al fine di evitare disomogeneità nell'applicazione della presente intesa.

3. Per consentire di completare gli adempimenti amministrativi necessari, l'applicazione delle disposizioni che prevedono la rideterminazione degli assegni vitalizi può essere differita a non oltre il sesto mese successivo alla loro entrata in vigore. A decorrere dalla data di applicazione della rideterminazione cessano di avere efficacia le eventuali disposizioni che prevedono riduzioni temporanee degli assegni vitalizi in essere.

4. Gli importi degli assegni vitalizi derivanti dalla rideterminazione sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).

5. Il Governo si impegna ad adottare tempestivamente con il primo provvedimento legislativo disponibile le necessarie modifiche legislative al fine di consentire lo spostamento del termine di adozione delle leggi regionali di rideterminazione degli assegni vitalizi di cui all'*articolo 1, comma 965, della legge n. 145/2018*, dal 30 aprile al 30 maggio 2019.

Il Segretario
Cons. Eugenio Gallozzi

Il Presidente
Sen. Erika Stefani

Allegato

Nota metodologica per il ricalcolo degli assegni vitalizi delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla base del metodo contributivo

Per ogni consigliere sono da recuperare i seguenti dati:

- periodi di contribuzione (dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa, eventualmente per più periodi non consecutivi);
- contribuzione di reversibilità;
- contributi ordinari effettivamente versati e contributi volontari versati per il completamento della legislatura o il riversamento di contributi (il versamento integra i contributi trattenuti nell'ultimo anno di carica della legislatura a cui si riferiscono);
- prima data di erogazione del vitalizio (in caso di sospensione del vitalizio dovuta a rielezione, con versamento di ulteriori contributi, reperire anche la data della ripresa dell'erogazione del vitalizio);
- data di nascita;
- titolarità del vitalizio (diretto o indiretto).

Il montante contributivo è calcolato sulla base dei dati individuali sopra indicati, ovvero secondo i dati riportati nella tabella 1 (recante le indennità parlamentari e le derivate indennità consiliari), allegata alla presente nota, e le percentuali di trattenuta sulle indennità consiliari stabilite dalle singole norme regionali vigenti in ciascun periodo di riferimento ai fini dell'ottenimento del vitalizio diretto o indiretto. Preso atto che in sede di applicazione del metodo contributivo, dovendo trovare applicazione l'*articolo 43 del D.P.R. 1092 del 1973*, secondo quanto previsto dalle disposizioni per i dipendenti pubblici, la base imponibile contributiva, per ragione di armonizzazione dei sistemi, è determinata con la maggiorazione ivi prevista.

Nei periodi in cui la normativa regionale ha stabilito in modo indistinto la percentuale di contribuzione relativa alla maturazione dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato, ai fini del ricalcolo si considera l'aliquota relativa all'ultimo periodo in cui è identificata la quota di contribuzione finalizzata al solo vitalizio.

La quota di contributi a carico dell'ente è pari a 2,75 volte il contributo a carico del percettore.

I contributi versati sono calcolati sulla base dei giorni effettivi (calendario solare).

Il montante contributivo si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza del diritto all'assegno vitalizio.

In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se l'assegno vitalizio è erogato successivamente all'ultimo versamento, si calcola un unico montante contributivo, rivalutando di anno in anno i versamenti effettuati. In caso contrario, gli assegni vitalizi sono considerati separatamente, rivalutando ciascun montante di anno in anno fino all'anno precedente la percezione.

Il montante contributivo è moltiplicato per il coefficiente di trasformazione previsto nella tabella 2, allegata alla presente nota, con riferimento all'età anagrafica del consigliere alla data di decorrenza dell'assegno vitalizio.

Per età anagrafiche di percezione del trattamento inferiori a 45 anni vengono applicati i coefficienti relativi ai 45 anni di età, per età anagrafiche superiori a 77 anni vengono applicati i coefficienti relativi a 77 anni di età. Per anni di decorrenza del trattamento antecedenti il 1976 o successivi al 2018 si applicano, rispettivamente, i coefficienti del primo o dell'ultimo periodo disponibile.

L'importo dell'assegno vitalizio rideterminato è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) sino alla data di applicazione della rideterminazione.

L'importo mensile dell'assegno vitalizio si ottiene dividendo per 12 l'importo annuo rivalutato. In caso di assegno vitalizio indiretto, al vitalizio mensile rideterminato spettante al consigliere si applica altresì la percentuale prevista dai singoli ordinamenti regionali.

Tab. 1

dal	al	INDENNITÀ parlamentare Lire	INDENNITÀ parlamentare euro	percentuale consiliare su parlamentare	INDENNITÀ CONSILIARE euro
01/01/1970	30/06/1970	£ 860.000	euro 444,15		
01/07/1970	31/12/1970	£ 1.052.950	euro 543,80		
01/01/1971	31/12/1971	£ 1.055.386	euro 545,06		

01/01/1972	31/12/1972	£ 1.058.170	euro 546,50
01/01/1973	31/12/1973	£ 1.061.302	euro 548,12
01/01/1974	31/12/1974	£ 1.067.566	euro 551,35
01/01/1975	30/06/1975	£ 1.076.266	euro 555,85
01/07/1975	31/12/1975	£ 1.085.031	euro 560,37
01/01/1976	30/06/1976	£ 1.094.947	euro 565,49
01/07/1976	31/12/1976	£ 1.114.686	euro 575,69
01/01/1977	31/01/1977	£ 1.157.417	euro 597,76
02/02/1977	30/06/1977	£ 1.172.417	euro 605,50
01/07/1977	30/09/1977	£ 1.207.174	euro 623,45
01/10/1977	31/12/1977	£ 1.377.530	euro 711,43
01/01/1978	30/06/1978	£ 1.381.579	euro 713,53
01/07/1978	31/12/1978	£ 1.417.770	euro 732,22
01/01/1979	30/06/1979	£ 1.761.907	euro 909,95
01/07/1979	31/12/1979	£ 1.820.151	euro 940,03
01/01/1980	31/01/1980	£ 1.823.103	euro 941,55
01/02/1980	30/04/1980	£ 1.839.731	euro 950,14
01/05/1980	30/06/1980	£ 1.864.672	euro 963,02
01/07/1980	31/07/1980	£ 2.183.630	euro 1.127,75
01/08/1980	31/10/1980	£ 2.694.030	euro 1.391,35
01/11/1980	30/11/1980	£ 2.717.920	euro 1.403,69
01/12/1980	31/12/1980	£ 2.998.572	euro 1.548,63
01/01/1981	31/01/1981	£ 3.025.607	euro 1.562,60
01/02/1981	30/04/1981	£ 3.027.996	euro 1.563,83
01/05/1981	31/07/1981	£ 3.061.442	euro 1.581,10
01/08/1981	31/10/1981	£ 3.085.332	euro 1.533,44
01/11/1981	30/11/1981	£ 3.106.833	euro 1.604,55
01/12/1981	31/12/1981	£ 3.516.491	euro 1.816,12
01/01/1982	31/01/1982	£ 3.479.080	euro 1.796,79
01/02/1982	30/04/1982	£ 3.500.581	euro 1.807,90
01/05/1982	31/07/1982	£ 3.529.249	euro 1.822,70
01/08/1982	31/10/1982	£ 3.860.306	euro 1.838,74
01/11/1982	30/11/1982	£ 3.591.363	euro 1.854,78
01/12/1982	31/12/1982	£ 4.113.304	euro 2.124,34
01/01/1983	31/01/1983	£ 4.094.364	euro 2.114,56
01/02/1983	30/04/1983	£ 4.121.564	euro 2.128,61
01/05/1983	31/07/1983	£ 4.141.964	euro 2.139,15
01/08/1983	31/10/1983	£ 4.155.564	euro 2.146,17
01/11/1983	30/11/1983	£ 4.175.964	euro 2.156,71
01/12/1983	31/12/1983	£ 4.779.505	euro 2.468,41
01/01/1984	31/01/1984	£ 6.289.788	euro 3.248,40
01/02/1984	30/04/1984	£ 6.302.205	euro 3.254,82
01/05/1984	31/07/1984	£ 6.314.622	euro 3.261,23
01/08/1984	30/10/1984	£ 6.327.039	euro 3.267,64
01/11/1984	30/11/1984	£ 6.339.456	euro 3.274,06
01/12/1984	31/12/1984	£ 6.940.156	euro 3.584,29
01/01/1985	31/01/1985	£ 6.339.456	euro 3.274,06
01/02/1985	30/04/1985	£ 6.351.872	euro 3.280,47
01/05/1985	31/07/1985	£ 6.376.706	euro 3.293,29
01/08/1985	31/10/1985	£ 6.395.331	euro 3.302,91
01/11/1985	30/11/1985	£ 6.401.540	euro 3.306,12
01/12/1985	31/12/1985	£ 7.064.324	euro 3.648,42
01/01/1986	30/04/1986	£ 7.883.348	euro 4.071,51
01/05/1986	31/10/1986	£ 7.927.447	euro 4.094,18
01/11/1986	30/11/1986	£ 7.974.913	euro 4.118,70
01/12/1986	31/12/1986	£ 8.792.219	euro 4.540,80
01/01/1987	30/04/1987	£ 8.669.115	euro 4.477,22
01/05/1987	31/10/1987	£ 8.714.993	euro 4.500,92
01/11/1987	30/11/1987	£ 8.761.128	euro 4.524,74
01/12/1987	31/12/1987	£ 9.670.447	euro 4.994,37
01/01/1988	30/04/1988	£ 8.761.128	euro 4.524,74
01/05/1988	31/10/1988	£ 8.808.780	euro 4.549,36
01/11/1988	30/11/1988	£ 8.856.901	euro 4.574,21
01/12/1988	31/12/1988	£ 9.861.993	euro 5.093,29
01/01/1989	30/04/1989	£ 9.278.408	euro 4.791,90
01/05/1989	31/10/1989	£ 9.343.686	euro 4.825,61
01/11/1989	30/11/1989	£ 10.048.088	euro 5.189,40
01/12/1989	31/12/1989	£ 11.086.485	euro 5.725,69
01/01/1990	30/04/1990	£ 10.548.201	euro 5.447,69

01/05/1990	31/10/1990	£ 10.622.990	euro 5.486,32
01/11/1990	30/11/1990	£ 10.692.368	euro 5.522,15
01/12/1990	31/12/1990	£ 11.923.332	euro 6.157,89
01/01/1991	30/04/1991	£ 13.185.233	euro 6.809,60
01/05/1991	31/10/1991	£ 13.290.743	euro 6.864,10
01/11/1991	30/11/1991	£ 13.377.887	euro 6.909,10
01/12/1991	31/12/1991	£ 14.801.505	euro 7.644,34
01/01/1992	30/11/1992	£ 14.077.985	euro 7.270,67
01/12/1992	31/12/1992	£ 15.501.603	euro 8.005,91
01/01/1993	30/06/1993	£ 14.077.985	euro 7.270,67
01/07/1993	30/11/1993	£ 15.250.322	euro 7.878,13
01/12/1993	31/12/1993	£ 16.616.995	euro 8.581,96
01/01/1994	30/11/1994	£ 16.024.883	euro 8.276,16
01/12/1994	31/12/1994	£ 17.391.556	euro 8.981,99
01/01/1995	03/04/1995	£ 16.479.141	euro 8.519,77
04/04/1995	30/11/1995	£ 16.479.141	euro 8.510,77
01/12/1995	31/12/1995	£ 17.845.814	euro 9.216,39
01/01/1996	30/11/1996	£ 16.933.399	euro 8.745,37
01/12/1996	31/12/1996	£ 18.300.072	euro 9.451,20
01/01/1997	30/11/1997	£ 17.918.724	euro 9.254,25
01/12/1997	31/12/1997	£ 19.285.397	euro 9.960,08
01/01/1998	31/12/1998	£ 18.674.170	euro 9.644,40
01/01/1999	31/12/1999	£ 19.315.728	euro 9.975,74
01/01/2000	31/12/2000	£ 19.965.710	euro 10.311,43
01/01/2001	31/12/2001	£ 20.607.808	euro 10.643,04
01/01/2002	09/08/2002	£ 21.249.905	euro 10.974,66
10/08/2002	31/12/2002	£ 21.249.905	euro 10.974,68
01/01/2003	31/12/2003		euro 11.579,73
01/01/2004	31/12/2004		euro 12.007,03
01/01/2005	31/12/2005		euro 12.434,32
01/01/2006	31/12/2006		euro 11.703,64
01/01/2007	31/12/2007		euro 11.703,64
01/01/2008	31/12/2008		euro 11.703,64
01/01/2009	31/12/2009		euro 11.703,64
01/01/2010	31/12/2010		euro 11.703,64
01/01/2011	30/09/2011		euro 11.703,64
01/10/2011	31/12/2011		euro 11.283,28

Tabella 2

Coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza dei trattamento previdenziale

età	1976-1985	1986-1995	1996-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018
45	3,768	3,664	3,555	3,403	3,341	3,315
46	3,849	3,741	3,626	3,466	3,401	3,374
47	3,934	3,821	3,701	3,532	3,464	3,436
48	4,023	3,905	3,780	3,602	3,531	3,500
49	4,117	3,994	3,863	3,675	3,600	3,568
50	4,217	4,087	3,950	3,751	3,673	3,639
51	4,322	4,186	4,043	3,832	3,750	3,713
52	4,433	4,289	4,140	3,917	3,830	3,790
53	4,551	4,399	4,244	4,007	3,915	3,872
54	4,677	4,516	4,354	4,101	4,004	3,958
55	4,812	4,640	4,469	4,201	4,098	4,049
56	4,955	4,770	4,593	4,307	4,198	4,145
57	5,105	4,909	4,720	4,419	4,304	4,246
58	5,264	5,057	4,860	4,538	4,416	4,354
59	5,433	5,215	5,006	4,664	4,535	4,468
60	5,614	5,383	5,163	4,798	4,661	4,589
61	5,810	5,563	5,334	4,940	4,796	4,719
62	6,022	5,755	5,514	5,093	4,940	4,856
63	6,249	5,962	5,706	5,257	5,095	5,002
64	6,494	6,186	5,911	5,432	5,259	5,159
65	6,758	6,429	6,136	5,620	5,435	5,326
66	7,043	6,692	6,378	5,823	5,624	5,506

67	7,351	6,969	6,637	6,039	5,826	5,700
68	7,684	7,263	6,918	6,274	6,046	5,910
69	8,050	7,580	7,221	6,527	6,283	6,135
70	8,445	7,927	7,553	6,800	6,541	6,378
71	8,875	8,312	7,915	7,097	6,822	6,640
72	9,342	8,734	8,312	7,418	7,127	6,924
73	9,858	9,198	8,745	7,767	7,458	7,235
74	10,424	9,699	9,217	8,147	7,818	7,576
75	11,038	10,250	9,730	8,562	8,210	7,950
76	11,695	10,850	10,291	9,013	8.636	8,364
77	12,412	11,511	10,908	9,504	9,105	8,817

Allegato B

Ordine del giorno n. 01/2019 - Documento di indirizzo in materia di contenimento della spesa pubblica attraverso la sostanziale riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", nonché di attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, riunita in Assemblea plenaria il 17 aprile 2019;

VISTO l'art. 1, commi 965, 966, 967 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

VISTA l'Intesa, ex articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, sancita in data 3 aprile 2019 in sede di Conferenza Stato-Regioni (rep. Atti. n. 56/CSR del 03/04/2019);

VISTO in particolare il punto n. 2 della citata Intesa secondo cui "Le Regioni per realizzare gli obiettivi e le misure della presente Intesa possono approvare un documento di indirizzo al fine di evitare disomogeneità nella applicazione della presente Intesa";

VISTO l'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTI i documenti approvati rispettivamente dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome il 18 marzo 2019 e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 21 marzo 2019;

CONSIDERATO il proficuo lavoro istruttorio svolto di concerto con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

PRESO ATTO della posizione assunta dalla *Conferenza delle Regioni e delle Province autonome* il 3 aprile 2019;

PRESO ATTO ALTRESÌ della Tabella (allegato 1) che costituisce parte integrante della predetta "posizione" assunta dalla *Conferenza delle Regioni e delle Province autonome*, contenente le indicazioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi come previsto dall'Intesa richiamata in premessa. Qualora l'applicazione della Tabella non consentisse, all'atto della rideterminazione, il pieno rispetto degli obiettivi della citata Intesa, le Regioni dovranno incrementare le aliquote base indicate nella Tabella sino al raggiungimento del risparmio previsto realizzato con le misure di cui al punto c) dell'Intesa;

al fine di garantire l'armonizzazione delle rispettive normative regionali e la disciplina di clausole di salvaguardia, volte a perseguire condizioni di ragionevolezza delle rideterminazioni:

ASSUME

- uno schema comune di testo di legge attuativo dell'Intesa che le Regioni potranno utilizzare come riferimento nella stesura della loro legge regionale (allegato 2);

INFINE

per le Regioni che non hanno già provveduto, come ulteriore corollario sempre nell'ottica di un'armonizzazione degli ordinamenti regionali, anche considerato quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera m) del d. L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla *legge n. 213/2012*, nonché di adeguamento alle determinazioni in materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le Regioni possono introdurre con apposita norma regionale una indennità a carattere differito calcolata con il metodo di calcolo contributivo. Qualora il Parlamento approvasse una norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 117, comma 2, lettera o), Cost., diretta ad introdurre un regime previdenziale anche per i Consiglieri e/o assessori regionali, le Regioni si impegnano a legiferare al fine di quanto ivi previsto;

ASSUME PERTANTO

- uno schema comune di testo di legge attuativo di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1, lettera m) del d.l. 174/2012*, convertito con modificazioni dalla *legge n. 213/2012*, nonché di adeguamento alle determinazioni in materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che le Regioni potranno utilizzare come riferimento nella stesura della loro legge regionale (allegato 3).

Roma, 17 aprile 2019

Assegno vitalizio spettante	Aliquote base	Aliquote da applicare per differenziali non superiori a 0 (aliquote base moltiplicate per 0)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 0% e inferiori o pari a 10% (aliquote base moltiplicate per 1,1)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 10% e inferiori o pari a 30% (aliquote base moltiplicate per 1,2)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 30% e inferiori o pari a 50% (aliquote base moltiplicate per 1,3)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 50% e inferiori o pari a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,5)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,7)
Da euro 0,00 a euro 1.500,00	9%	0%	9,9%	10,8%	11,7%	13,5%	15,3%
Da euro 1.501,00 ad euro 3.500,00	13,5%	0%	14,85%	16,2%	17,55%	20,25% (*)	22,95% (*)
Da euro 3.501,00 ad euro 6.000,00	18%	0%	19,8%	21,6%	23,4%	27,00%	30,6%
Da euro 6.001,00 ad euro 8.000,00	22,5%	0%	24,75%	27%	29,25%	33,75%	38,25%
Oltre euro 8.001,00	30%	0%	33%	36%	39%	45%	51%

* Rispetto alla tabella allegata nel documento assunto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 3 aprile 2019, tali percentuali sono state modificate al fine di correggere meri errori materiali ivi riscontrati.

Allegato 2

Schema comune di testo di legge attuativo dell'Intesa sancita in data 3 aprile 2019 in sede di Conferenza Stato-Regioni

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione.

1. La presente legge reca disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nei commi 965, 966 e 967 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), conformandosi alla Intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019), di seguito denominata Intesa (GU n.).

2. Sono oggetto della disciplina di cui alla presente legge, gli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità [e delle quote di assegno vitalizio pro rata,] in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, di seguito denominati assegni vitalizi, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla legge regionale (estremi L.R.).

[3. Sono esclusi dalla rideterminazione i trattamenti previdenziali, erogati o da erogare, il cui ammontare è stato definito esclusivamente sulla base del sistema di calcolo contributivo, ai sensi della L.R.].

Art. 2 *Rideterminazione.*

1. Gli importi degli assegni vitalizi sono rideterminati secondo le modalità previste dal presente articolo e dall'articolo 3.
2. La rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'articolo 3 per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella 2 allegata all'Intesa recante coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza, relativa all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data della sua decorrenza, assumendo come età anagrafica quella definita nella nota metodologica costituente parte integrante dell'Intesa.
3. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere ed il numero dei mesi.
4. L'assegno vitalizio rideterminato non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando all'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 comma 2, le aliquote di cui all'Allegato A) alla presente legge, approvato dalla Conferenza delle Regioni (19/61/SR01/C1 del 3 aprile 2019) e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome (Allegato 1 Ordine del giorno n. 01/2019 del 17 aprile 2019), individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio e l'assegno rideterminato ai sensi dei commi precedenti.
5. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi dei commi precedenti non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia 6. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi, rideterminati ai sensi dei commi precedenti al momento della prima applicazione della presente legge sia superiore al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1 dell'Intesa, le aliquote base dell'Allegato A) sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione della presente legge.
7. Qualora l'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 3, sia più favorevole rispetto all'assegno vitalizio rideterminato ai sensi del comma 4, non trova applicazione l'Allegato A) di cui al medesimo comma 4. L'assegno vitalizio a seguito della rideterminazione non può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio spettante, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla legge regionale (estremi L.R.....).

8. L'assegno indiretto e di reversibilità è calcolato applicando all'assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi della presente legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della sua maturazione.

Art. 3 *Montante contributivo.*

1. Per il calcolo del montante contributivo si rinvia a quanto previsto dalla nota metodologica parte integrante dell'Intesa.

[2. Con riferimento all'utilizzo dei dati individuali ovvero dei dati riportati nella Tabella 1 di cui alla nota metodologica ciascuna Regione provvede in legge a definire le proprie eventuali specifiche modalità, parimenti provvede a disciplinare in ordine alla eventuale quota di contribuzione facoltativa.]

Art. 4 *Rivalutazione.*

1. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità, come derivanti dalla rideterminazione, sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 5 *Abrogazioni.*

[Ciascuna Regione provvede in legge a definire le proprie abrogazioni relative, tra l'altro, alle riduzioni temporanee dei vitalizi, al divieto di cumulo, ecc..., a decorrere dalla data ...]

Art. 6 *Norma finanziaria.*

[1. Ciascuna Regione provvede a definire la propria norma finanziaria].

Art. 7 *Entrata in vigore e decorrenza di effetti.*

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

2. La rideterminazione degli assegni vitalizi, come individuati e sulla base della disciplina di cui alla presente legge, decorre nei suoi effetti dal ...

Allegato 3

Schema comune di Testo di Legge attuativo di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1, lett. m), Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213*

Art. 1 *Ambito di applicazione.*

1. In attuazione del *DL 174/2012*, a decorrere dalla legislatura regionale, ai consiglieri eletti nella stessa legislatura o nelle successive, cessati dal mandato, spetta un'indennità differita (eventuale altra denominazione), determinata con il metodo di calcolo contributivo ai sensi della presente legge.

Art. 2 *Versamenti volontari.*

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i consiglieri in carica (eventuale: consiglieri eletti nella legislatura) possono avanzare, con una comunicazione al competente servizio dell'Assemblea legislativa, la richiesta di effettuare i versamenti necessari per maturare l'indennità differita (o eventuale altra denominazione) di cui all'articolo 1. Il versamento delle quote arretrate di contribuzione a carico dei consiglieri in carica (eventuale: consiglieri eletti nella legislatura) può essere corrisposto in un'unica soluzione, ovvero rateizzato nella durata massima di 36 mesi.

3. In ogni caso, fintanto che non sia stato completato il piano di versamenti, il consigliere non matura il diritto all'indennità differita (o eventuale altra denominazione).

Art. 3 *Trattenute sulle indennità di carica.*

1. Ai consiglieri regionali (e al Presidente della Giunta regionale), eletti nella legislatura e successive, cessati dal mandato, spetta una indennità a carattere differito (eventuale altra denominazione), corrisposta in dodici mensilità. A tal fine, sull'indennità di carica al lordo, è operata la trattenuta nella misura stabilita dall'articolo 6, comma 4.

2. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, il consigliere ha facoltà di versare mensilmente i contributi, nella misura di cui al comma 1, per ottenere la maturazione dell'indennità differita (eventuale altra denominazione) relativa al periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione.

Art. 4 *Diritto all'indennità differita.*

1. I consiglieri di cui all'art. 1, cessati dal mandato, conseguono il diritto all'indennità differita (altra eventuale denominazione) al compimento dei 65 anni di età e a seguito dell'esercizio del mandato assembleare per almeno 5 anni, anche non consecutivi, nell'Assemblea legislativa della Regione
2. Per ogni anno di mandato assembleare oltre il quinto anno, l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, fino al limite di 60 anni.
3. Ai fini del calcolo della durata del mandato, la frazione di anno si computa come anno intero, purché corrisponda ad almeno sei mesi ed un giorno; non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore.
4. Il consigliere regionale, anche nei casi di sostituzione temporanea di altro consigliere, può versare le quote di contribuzione per il tempo occorrente al completamento del quinquennio relativo alla legislatura. Non è ammessa alla contribuzione volontaria il consigliere la cui elezione è stata annullata.
- (5. Per i contributi versati a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non è ammessa la restituzione, salvo il caso che il consigliere non consegua il requisito minimo di cinque anni di mandato, di cui al comma 1, anche non consecutivi).

Art. 5 *Sistema contributivo.*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'indennità a carattere differito (o eventuale altra denominazione), corrisposta in dodici mensilità, è determinata con il metodo di calcolo contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A dell'*allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247* (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), come rideterminati ai sensi dell'*articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335* (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), correlato all'età del consigliere regionale alla data del conseguimento del diritto alla predetta indennità.
2. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere e il numero di mesi.

Art. 6 *Montante contributivo individuale.*

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al comma 4. La contribuzione così ottenuta si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 5.
2. Per base imponibile contributiva si intende l'indennità di carica lorda nella misura di cui all'articolo, comma, della legge regionale, n. (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o del rimborso delle spese di esercizio del mandato.
3. L'importo dell'indennità a carattere differito (o altra eventuale denominazione) è rivalutato automaticamente ogni anno, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).
4. La quota di contributo a carico del consigliere è pari all'8,80 per cento della base imponibile; la quota a carico dell'Assemblea legislativa è pari a 2,75 volte la quota a carico del Consigliere.
5. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.

Art. 7 *Decorrenza dell'indennità differita (o altra eventuale denominazione).*

1. L'indennità differita (o altra eventuale denominazione) dei consiglieri di cui all'art. 1 è corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.
 2. Nel caso in cui il consigliere, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, l'indennità differita (o altra eventuale denominazione) è corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del mandato.
 3. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'indennità differita (o altra eventuale denominazione) percepiscono la stessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della legislatura.
-

Art. 8 *Sospensione.*

Si rinvia alle normative regionali di dettaglio.

Art. 9 *Esclusione dell'indennità a carattere differito.*

1. In attuazione dell'*articolo 2, comma 1, lettera n) del d.l. 174/2012*, l'indennità a carattere differito è esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, se il titolare del trattamento in godimento è condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale e la condanna ha comportato l'interdizione dai pubblici uffici. L'esclusione decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e ha durata pari a quella dell'interdizione.

2. L'esclusione di cui al comma 1 si applica, altresì, al condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, ovvero per i delitti aggravati, ai sensi dell'*articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152* (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 1991, n. 203*, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Art. 10 *Reversibilità.*

.....

Art. 11 *Indennità di fine mandato.*

.....

Art. 12 *Rinunciabilità.*

1. Il consigliere regionale eletto nella legislatura e successive può rinunciare a ciascuna delle indennità previste dalla presente legge, mediante apposita dichiarazione, da rendere agli uffici competenti dell'Assemblea, entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data della sua proclamazione. In caso di dichiarata rinuncia, non si applicano le trattenute previste, rispettivamente, dall'articolo 6, comma 4, e dall'articolo 11, comma 1.

2. In caso di rinuncia all'indennità a carattere differito (o eventuale altra denominazione) di cui all'articolo 6, comma 4, non trovano applicazione le

disposizioni in materia di reversibilità (se e in quanto la Regione decida di introdurlo).

Disposizioni finali

Art. 13 *Applicazione ai componenti della Giunta regionale.*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai componenti della Giunta regionale e al sottosegretario.

Art. 14 *Disposizioni finanziarie.*

.....